



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITÀ DIGITALE

Avviso nr. 13

7 maggio 2019

Rilascio identità digitale della persona giuridica a soggetti non iscritti alle CCIAA

Premesso che, al fine di rilasciare l'identità digitale della persona giuridica, l'articolo 7 del Regolamento "Recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID", richiede sia *fornita la visura camerale attestante i poteri di rappresentanza conferiti alla persona fisica che sottoscrive e presenta l'istanza*;

appurata la sopravvenuta esigenza di poter ottenere un'identità digitale SPID della persona giuridica presentata da un'associazione culturale;

considerato che alcuni soggetti non possono fornire la prevista visura camerale;

si informano i gestori di identità digitale SPID che, nel caso in cui la richiesta di identità afferisca ad un soggetto non iscrivibile presso le Camere di Commercio, in sostituzione della visura camerale, la verifica di cui all'articolo 7 in premessa può essere espletata verificando che il soggetto per il quale è richiesta l'identità digitale della persona giuridica abbia acquisito il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000 e che la persona fisica richiedente sia rappresentante legale della medesima. Tale verifica è effettuabile attraverso il certificato attestante l'iscrizione degli enti nel registro delle persone giuridiche rilasciabile dalle Prefetture, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del DPR n.361/2000.

Infine, considerato che il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del DPR n. 616/1977, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la regione stessa, le verifiche sono basate sui registri e certificati rilasciati dalle regioni.

Il Responsabile del progetto SPID